



13438/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Domenico Carcano - Presidente -

Sent. n. sez. 258

Anna Petruzzellis

CC - 23/02/2016

Pierluigi Di Stefano

R.G.N. 45747/2015

Emilia Anna Giordano

Alessandra Bassi - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/10/2015 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Salerno ha convalidato l'arresto del medesimo ed applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di tentato furto con strappo aggravato e lesioni personali in danno di (omissis) . Il ricorrente evidenzia come il provvedimento pre-cautelare sia stato adottato in assenza dei presupposti di flagranza o quasi flagranza previsti dall'art. 382 del codice di rito: (omissis) veniva tratto in arresto, non all'esito di un inseguimento iniziato subito dopo la commissione del fatto-reato, bensì a seguito dell'attività investigativa e di ricerca svolta dai Carabinieri, sulla base delle notizie assunte dalla persona offesa e dai testimoni e delle informazioni

acquisite dalle banche dati in merito alla intestazione del motociclo usato dal malvivente, che consentivano di identificare nello stesso (omissis) il titolare, con una cesura netta tra al momento della commissione del fatto delittuoso e l'arresto.

2. Nella memoria depositata in Cancelleria, l'Avv. (omissis) , difensore d'ufficio di (omissis) , ribadisce come, nella specie, non sussista il requisito della quasi flagranza e si insiste pertanto per l'annullamento del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con la conseguenza che il provvedimento di arresto va annullato senza rinvio.

2. A norma dell'art. 382, comma 1, cod. pen. si considera in stato di flagranza "chi viene colto nell'atto di commettere il reato" (flagranza propria) ovvero "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (quasi-flagranza).

3. Orbene, sull'esatto ambito della nozione di quasi-flagranza si è registrato in passato un contrasto ermeneutico.

3.1. Secondo un primo orientamento ermeneutico, lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l'inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purchè sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato (Sez. 3, n. 22136 del 06/05/2015 - dep. 27/05/2015, B. e altro, Rv. 263663; Sez. 1, 22/02/2012, n. 6916, V.F., Rv. 252915), non essendo indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui comincia l'inseguimento, purché l'arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l'inseguimento (Sez. 2, 16/12/2010, n. 44369, Califano, Rv. 249169).

3.2. Secondo l'orientamento opposto, lo stato di "quasi flagranza" non sussiste quando la polizia giudiziaria abbia appreso i fatti non direttamente, ma dalla denuncia della persona offesa e abbia proceduto all'inseguimento dell'indagato solo dopo la consumazione dell'ultima frazione della condotta delittuosa (Sez. 6, 28/05/2010, n. 20539, P. m. in proc. R.G., Rv. 247379). Ancora, non è configurabile siffatta condizione nel caso in cui si sia proceduto all'inseguimento del sospettato dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere informazioni dalla stessa persona offesa o da altri soggetti o,

ancora, dichiarazioni confessorie dello stesso accusato (Sez. 5, 19/05/2010, n. 19078, Festa, Rv. 247248). In particolare, si è affermato che non può ravvisarsi la condizione di "quasi-flagranza" allorché l'inseguimento da parte delle Forze dell'ordine abbia avuto inizio - proprio come nel caso di specie - non già a seguito e a causa di una diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi (Sez. 1, 16/10/ 2014, n. 43394, P. m. in proc. Q.R., Rv. 260527; Sez. 4, 05/04/2013, n. 15912, P. m. in proc. Cecconi, Rv. 254966).

4. Orbene, in questo ultimo senso si sono orientate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte pronunciate in data 24 novembre 2015, là dove - come si evince dall'informazione provvisoria diffusa -, investite della specifica questione se sia legittimo il provvedimento di arresto in flagranza disposto sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, sono pervenute alla soluzione negativa.

5. In ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, non può ritenersi che, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, sussistessero i presupposti della flagranza né della quasi-flagranza. *(omissis)* veniva difatti tratto in arresto, non all'esito di un inseguimento delle Forze dell'ordine iniziato a causa di una diretta percezione dei fatti da parte degli operanti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, con un iato temporale fra la conclusione dell'agire illecito e la privazione della libertà personale del colpevole.

6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

Mette conto rilevare come l'annullamento del provvedimento di convalida dell'arresto non comporti alcun riverbero sulla sorte dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, stante la giuridica ed ontologica autonomia fra il provvedimento di convalida ed il titolo coercitivo, in quanto fondati su presupposti completamente diversi, seppur fisicamente condensati in un unico atto. Ne discende che l'eventuale nullità dell'udienza di convalida non travolge anche l'ordinanza impositiva della misura, quand'anche quest'ultima sia inserita nel corpo del medesimo documento (*ex plurimis* Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008 - dep. 12/11/2008, Pusceddu, Rv. 241498)

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento di convalida.

Così deciso il 23 febbraio 2016

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Depositato in Cancelleria



oggi, - 4 APR. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PIETRO ROSPINO

Il Presidente

Domenico Carcano

